



COMUNE DI POGGIO NATIVO

PROVINCIA DI RIETI

REGOLAMENTO

per l'applicazione della

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

-I.C.I.-

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n°4 del 31.03.2007

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1: Oggetto e scopo del regolamento
- Art.2: Soggetti passivi dell'imposta
- Art.3: Presupposto dell'imposta
- Art.4: Definizione di fabbricato, area fabbricabile
- Art.5: Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art.6: Base imponibile aree fabbricabili, terreni agricoli e fabbricati iscritti in catasto
- Art.7: Fabbricati rurali
- Art.8: Immobili di interesse storico e artistico
- Art.9: Immobili posseduti da enti non commerciali

TITOLO II: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI

- Art.10: Determinazione delle aliquote
- Art.11: Determinazione dell'imposta
- Art.12: Riduzione per fabbricati inagibili
- Art.13: Riduzione per fabbricati fatiscenti
- Art.14: Fabbricato parzialmente costruito
- Art.15: Abitazione principale
- Art.16: Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
- Art.17: Detrazione per l'abitazione principale
- Art.18: Pertinenze dell'abitazione principale

TITOLO III: DICHIARAZIONI , ACCERTAMENTO, SANZIONI

- Art.19: Dichiarazioni
- Art.20: Disciplina dei controlli
- Art.21: Sanzioni e interessi moratori

TITOLO IV: VERSAMENTI, RISCOSSIONI , RIMBORSI

- Art.22: Versamenti
- Art.23: Riscossioni
- Art.24: Rimborси

TITOLO V:COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

- Art.25: Compenso incentivante al personale addetto

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

- Art.26: Norme abrogate
- Art.27: Pubblicità del regolamento
- Art.28: Casi non previsti dal presente regolamento
- Art.29: Rinvio dinamico
- Art.30: Tutela dei dati personali
- Art.31: Rinvio ad altre disposizioni
- Art.32: Variazioni del regolamento
- Art.33: Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto dagli articoli 52 e 59 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, e con le procedure previste con i singoli procedimenti.

Art.2- Soggetti passivi dell'imposta

1. L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o per giuridica , italiana o straniera , proprietaria di immobili ovvero titolare, sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso , abitazione, enfiteusi, superficie.
2. Ad integrazione dell'art.3 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o agenzie pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art.5, comma 3, del D.Lgs n.504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Art.3- Presupposto dell'imposta

1. Presupposto per il versamento dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili , siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art.4- Definizione di fabbricato, area fabbricabile

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
3. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal precedente articolo.

Art.5- Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale può determinare, periodicamente e, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. A tal fine, entro il 31 dicembre di ciascun anno, può costituire una commissione, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario, urbanistico o tecnico ed eventuali tecnici esterni, domiciliati ed operanti sul territorio comunale. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti. I valori così determinati entreranno in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si ritengono tacitamente confermati.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 1.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 , qualora i valori dichiarati risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici e privati, il Comune deve procedere all'accertamento della maggiore imposta dovuta sulla base dei valori indicati in quest'ultimi.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

Art.6 - Base imponibile aree fabbricabili, terreni agricoli e fabbricati iscritti in catasto

1. Per le **aree fabbricabili**, il valore è individuato secondo i seguenti criteri :
 - a. ZONA "B" DI COMPLETAMENTO € 15,49 al mq
 - b. ZONA "C" DI ESPANSIONE RESIDENZIALE € 10,33 al mq
 - c. ZONA "CT" DI ESPANSIONE TURISTICA € 5,16 al mq

- d. ZONA "D" ARTIGIANALE DI TRASFOR. AGRICOLA € 7,75 al mq
 - e. ZONA "D1" ARTIGIAN., INDISTR., COMMERC. € 10,33 al mq
 - f. ZONA "E" AGRICOLA € 2,58 al mq.
2. I valori indicati possono essere oggetto di aggiornamento da parte della Giunta Municipale;
 3. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione , ed aumentati del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale **C1**;
 - 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale **A10 e D**;
 - 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali **A e C** diversi dai precedenti;
 - 140 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale **B**.

Art.7-Fabbricati rurali

1. Ai fini del riconoscimento della *ruralità* degli immobili agli effetti fiscali , i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa, devono verificarsi tutte le condizioni stabilite dall'*art. 9, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993 n.557*, convertito, con modificazioni in L. 26.02.1994,n.133.
2. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche e censite nella categoria speciale *D/10*, sono investite delle stesse esenzioni dei fabbricati rurali.
3. Ai fini di quanto disposto dagli *articoli 2, comma 1, lettera b), e 9 del Decreto legislativo n. 504/1992*, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'*articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9*, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Art.8-Immobili di interesse storico e artistico

1. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico ai sensi del *D. Lgs. n.490/99*, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'*art.5, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992*. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della norma agevolativa su indicata è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

Art.9-Immobili posseduti da enti non commerciali

1. Si applica l'esenzione agli immobili utilizzati da Enti non commerciali (art.7, comma 1, lett. i) D.Lgs. 504/92 e art.59, comma 1, lett.c) D.Lgs. 446/97), a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente stesso, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.
2. L'esenzione si applica anche per gli Enti Ecclesiastici come da disposizioni della Legge del 23.12.2005 n. 266 comma 133 (*Finanziaria 2006*).

TITOLO II: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI

Art.10- Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, a meno di diversa previsione espressa dalla norma statale, da adottare contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione, con effetto per l'anno successivo cui si riferisce il Bilancio medesimo.
2. Se la delibera non è adottata entro tale termine si applica l'aliquota del 4 per mille.
3. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore a 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro.
4. Può essere deliberata una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
5. Il comune può deliberare un'aliquota ridotta , comunque non inferiore al 4 per mille , in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune , per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
6. L'aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a 3 anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
7. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

Art.11- Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel comune nel periodo d'imposta.

Art.12- Riduzione per fabbricati inagibili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni (*art.8 D.Lgs.504/92*).
2. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
 - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - c) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;
 - d) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'*art. 31, comma 1, lett. c), d), e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. L'inagibilità o l'inabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
4. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:
 - a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
 - b) gravi lesioni alle strutture verticali;
 - c) fabbricato oggettivamente diroccato;
 - d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.
6. L'inagibilità o inabilità può essere accertata :
 - a)- mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico del comune , dietro richiesta del soggetto passivo e con spese a carico del proprietario;
 - b)- da parte del contribuente con "dichiarazione sostitutiva di inagibilità" ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 da presentarsi contestualmente al verificarsi dello stato di inagibilità, e confermata da un Tecnico abilitato.
7. Il Comune si riserva, comunque, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico del Comune.
8. Il contribuente è inoltre obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione ICI nei termini e nei modi stabiliti dall'*art.10 del D.Lgs.504/92*.
9. La riduzione spetta dalla data di presentazione della perizia o dichiarazione sostitutiva limitatamente all'anno d'imposta corrente.

Art.13- Riduzione per fabbricati fatiscenti

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'*articolo 8, comma 1, del*

- decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.
2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.
 3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere dichiarate con dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4.1.1968 n.15, o perizia tecnica.

Art.14- Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione , del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di fine lavori o di occupazione se antecedente. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art.15- Abitazione principale

1. Sono da considerarsi "abitazioni principali", le seguenti fattispecie:
 - a) abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ha la residenza anagrafica (art.1 comma 173 lettera b) l.296/2006);
 - b) unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
 - c) alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Case Popolari;
 - d) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risultino locata.

Art.16- Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
2. **(Abrogato) Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in comodato uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado; al fine dell'agevolazione è necessario presentare "Autocertificazione sostitutiva di concessione di abitazione a parenti in uso gratuito"; il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal cedente.**⁽¹⁾

(1) Vedi art. 7 Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 convertito in legge 24/07/2008 n.126

Art.17- Detrazione per l'abitazione principale

1. Spetta alla Giunta Comunale deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni di imposta relative all'abitazione principale.
2. Quanto deliberato circa la detrazione per abitazione principale ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione. Tuttavia, qualora per l'anno successivo s'intenda confermare, in tutto o in parte, quanto precedentemente stabilito, è sufficiente darne atto nel provvedimento annuale di determinazione dell'aliquota.
3. Per effetto della unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota d'imposta, tale differimento, opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione relativa alla detrazione per abitazione principale.

Art.18- Pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte , della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 , si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, ovvero le cose destinante in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Sono, altresì, considerate pertinenze le unità immobiliare classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, purchè il vincolo pertinenziale risulti da specifico atto pubblico.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili n.504 del 30 dicembre 1992 , ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso criterio legislativo. La detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, con possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale.

TITOLO III: ACCERTAMENTO E CONTROLLI, SANZIONI

Art.19- Dichiarazioni

1. Le denunce per variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente all'imposta devono essere presentate al Comune entro il 31 Luglio dell'anno corrente.

Art.20- Disciplina dei controlli

1. Le attività di controllo ed accertamento, vengono eseguite secondo quanto previsto dall'*art. 1 commi 161 e 162 della L. 296 del 27.12.2006*.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, in relazione al disposto dell'*art. 59, comma 1, lettera e) n. 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446* avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art.21- Sanzioni e Interessi moratori

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione e in tutti gli altri casi di violazione delle norme del presente regolamento, si applica quanto previsto dall'*art.14 del D. Lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni*.
2. Ai sensi dell'*art.1 comma 165 della L 296/2006* la misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale, facoltativamente stabilito anno per anno con decreto dal Ministro del Tesoro, in vigore al primo gennaio relativo all'anno d'imposta.

TITOLO IV: VERSAMENTI, RISCOSSIONI E RIMBORSI

Art.22- Versamenti

1. L'imposta di norma, deve essere versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.

2. La norma del comma precedente, secondo periodo, si applica per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il contribuente ai sensi dell'art.37 comma 13 della L.248/2006, ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.
4. Qualora la ruralità del fabbricato destinato ad edilizia abitativa, sussistendo tutte le altre condizioni indicate nell'art.9 del D.L. n.557 del 30.12.1993 (Legge di conversione n.133 del 26.02.1994) come modificato dall'art.2 del D.P.R. 139/1998, non possa essere riconosciuta, per una determinata annualità d'imposta, per assenza del rapporto stabilito nella lettera d) del comma 3 del menzionato art.9, il contribuente può eseguire il versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per il fabbricato interessato relativamente alla predetta annualità entro il 16 dicembre dell'anno successivo.
5. Ai sensi del combinato disposto degli artt.25 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono stabiliti in € 10,00, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi.
6. Ai sensi dell'art.1 comma 166 della L.296/2006 il pagamento del tributo deve essere effettuato con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se è superiore a detto importo.
7. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili, i versamenti effettuati all'Agente della Riscossione competente e da questo erroneamente accreditati ad altro Comune.

Art.23-Riscossioni

1. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, a mezzo bollettini di conto corrente postale tramite l'Agente della Riscossione denominato "SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI RIETI S.P.A." sul c/c n° 101022. Il pagamento può essere effettuato presso gli uffici postali o presso gli sportelli del Concessionario o presso gli Istituti Bancari convenzionati. (MODALITA' PRIORITARIA)
2. E' facoltà del contribuente, ai sensi dell'art.37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n.223, effettuare il versamento della imposta anche con il modello F24. (MODALITA' ALTERNATIVA)

Art.24-Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta , il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione . Per le somme ad esso dovute spettano al contribuente gli interessi nella stessa misura a quelli previsti dal Comune per i provvedimenti sanzionatori. Ai sensi dell'art.1 comma 171 della L.296/2006, tale disposizione si applica a partire dai rapporti di imposta pendenti alla data dell'1.01.2007.

TITOLO V:COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art.25- Compenso incentivante al personale addetto

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è istituito, in questo comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento fino all'1% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
3. La Giunta Comunale annualmente procederà con apposito atto a stabilire la percentuale di cui al precedente comma 1 e le modalità di ripartizione del fondo per:
 - a) il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi;
 - b) l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
4. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal Funzionario Responsabile del Servizio entro il 31 gennaio successivo su disposizione della Giunta Comunale.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Art.26- Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art.27- Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così modificato dalla L.15/2005, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché, dietro istanza scritta, ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.28- Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) Le leggi nazionali e regionali;
 - b) Lo Statuto comunale;

- c) I regolamenti comunali;
- d) Gli usi e consuetudini locali.

Art.29- Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge vincolanti.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

Art.30- Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché nella dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 , n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

Art.31-Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme espressamente contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art.32- Variazioni del regolamento

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.


Art.33- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività .

Il presente regolamento:

- È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del con atto n°..... ;
- È stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- È entrato in vigore il

Data



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Susanna Calandra

.....